



88

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE**

PUBBLICA UDIENZA
DEL 21/03/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA VESSICHELLI

Dott. FRANCESCA MORELLI

Dott. ROSSELLA CATENA

Dott. ANDREA FIDANZIA

Dott. ROBERTO AMATORE

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

N. 898
REGISTRO GENERALE
N.36727/2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO
nei confronti di:

PASTORE LUIGI N. IL 10/10/1960

avverso la sentenza n. 488/2013 GIUDICE DI PACE di TARANTO del 07/03/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AGNELLO ROSSI
che ha concluso per

l'annullamento con rinvio

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Luigi Pastore in ordine ai delitti di ingiuria e minaccia perché estinti per remissione di querela, sostenendo che debba intendersi come remissione tacita di querela, tacitamente accettata dall'imputato rimasto contumace, la mancata comparizione della persona offesa all'udienza fissata, ai sensi dell'art.29 d.lgs.274/00, per la conciliazione della lite e nonostante la notificazione dell'avviso che la mancata comparizione sarebbe stata considerata come volontà di conciliare la lite e, quindi, di rimettere la querela.

2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- contestando che la mancata comparizione del querelante per l'eventuale conciliazione, nel caso di procedimento innanzi al Giudice di Pace promosso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 20 d.lgs.274/00, possa essere recepita come manifestazione di volontà di conciliazione e valga quindi ad integrare gli estremi della remissione tacita di querela.

Si richiama, sul punto, il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.45088 del 30/10/2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è inammissibile ed attiene anche alla fattispecie di cui all'art.612 c.p., la cui rilevanza penale non è venuta meno.

2. Il ricorrente fonda le proprie argomentazioni sulla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata che, componendo un contrasto fra due diversi orientamenti, che verranno di seguito esaminati, ha affermato il seguente principio di diritto: "all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 del decreto legislativo n.274/2000, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una remissione tacita di querela".

2.1. Va evidenziato come non fosse in discussione l'inidoneità della semplice omessa presentazione del querelante nel processo a concretizzare la remissione tacita della querela, quanto piuttosto la specifica ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante consegua ad un espresso invito in tal senso rivolto dal giudice, il cui mancato accoglimento possa essere configurato, così come preannunciato nell'invito, come remissione tacita di querela.

2.2. Sul punto si era formato un indirizzo dominante, di cui sono espressione Sez. V, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza; Sez. V, 15 febbraio 2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli; Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 6771, P.M. in proc. Longo; Sez. V, 2

luglio 2007, n. 28573, P.G. in proc. Bertocchi; Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17663, P.G. in proc. Faraci; Sez. V, 1 aprile 2008, n. 28152, P.G. in proc. De Nisi, secondo cui tale condotta non integra gli estremi della remissione tacita ex art.152 cod.pen. in quanto detta forma di remissione è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva (Sez.5 n.12861/2005).

2.3. Diversamente, si era ritenuto che l'omissiva condotta del querelante realizzasse una ipotesi di remissione tacita extraprocessuale (Sez.5 n.14063 del 19/03/2008; Sez.4 n.20018 del 12/04/2008), trattandosi di un comportamento avente, nel suo complesso, sicuro carattere di contraddizione logica rispetto alla volontà di punizione del colpevole manifestata con la querela.

2.4. Le Sezioni Unite fanno proprio l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario in base a diverse argomentazioni:

- La sanzione della improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata dall'art.28 co.3 decreto legislativo n.274/2000 che, nel caso in cui si proceda a norma dell'art. 21, cioè su ricorso della persona offesa, dispone che la mancata comparizione della persona offesa a cui il decreto sia stato regolarmente notificato equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione di querela ove sia già stata presentata; dunque, la mancata comparizione del querelante nel processo comporta la (sopravvenuta) improcedibilità solo nella ipotesi disciplinata dall'art. 21, non anche in quella prevista dall'art. 20 dello stesso testo legislativo.

- La remissione di querela come conseguenza della mancata comparizione del querelante è quindi disciplinata da norme specifiche non evocabili in situazioni diverse.

- Sotto il generale profilo delineato dall'art.152 cod.pen. si osserva come, attribuendo l'effetto di una remissione tacita di querela alla condotta del querelante che, pur espressamente ammonito in tal senso, non si sia presentato, si ricolleghino conseguenze non previste dalla legge all'inottemperanza di un onere anch'esso non previsto dalla legge.

- In ogni caso, il comportamento omissivo del querelante realizzerebbe una remissione tacita processuale, posto che la mancata comparizione in udienza è un accadimento interno al processo, e come tale inammissibile.

- Il contrario orientamento, pur essendo ispirato a commendevoli esigenze di snellezza del processo, è privo di agganci nel diritto vigente

2.5. Alla pronuncia delle Sezioni Unite è seguito un lungo periodo di adeguamento di cui sono espressione Sez.2, sentenza n.44709 del 29/10/09, Rv.245632; Sez. 6,

sentenza n.11142 del 25/2/10, Rv.247014; Sez.4, sentenza n.18187 del 28/3/13, Rv.255231;

3. Traendo spunto da un *obiter dictum* contenuto nella sentenza Sez.U. n.43264 del 16/7/15, Rv.264547, che , affermando il principio di diritto secondo cui la mancata comparizione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, ha escluso che detto principio possa collidere con quanto affermato da Sez.U, n.46088 del 2008, evidenziando come l'interpretazione cui è approdata tale sentenza appaia improntata " a estremo rigore nelle definizioni della nozione di remissione extraprocessuale della querela in una ipotesi di esplicito avvertimento del giudice circa le conseguenze di una mancata partecipazione al dibattimento", si è formato, nell'ambito della quinta sezione penale, un diverso indirizzo giurisprudenziale teso a superare l'approdo interpretativo di cui è espressione la più volte citata sentenza delle Sezioni Unite.

4. Di tale indirizzo sono espressione le recenti sentenze

n. 8638/16 del 22/12/15 PG c/ Pepkola

n. 12186/16 del 22/12/15 PG c/Ivano d'Orazio


n. 12417/16 dell'1/02/16 PG c/Onorato

4.1. Nella prima delle sentenze citate si riprende l'orientamento minoritario formatosi prima dell'intervento delle Sezioni Unite (Sez.5, n.14063 del 19/03/2008, Rv.239439; Sez.5, n.31963 del 25/06/2001, Rv.219714), in adesione al principio generale improntato al *favor* conciliativo fra le parti, sancito dall'art. 2 co.2 decreto legislativo n.274/2000, che rappresenta un'espressione del principio di ragionevole durata del processo.

Preso atto della importante presenza di istituti deflattivi nel processo avanti al Giudice di Pace, si ritiene legittimo accordargli la possibilità di verificare la sussistenza di una volontà conciliativa anche derivante dall'inattività della persona offesa nel coltivare l'intento di persistere nell'istanza punitiva, che può trovare conferma nella mancata comparizione proprio nell'udienza fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

In particolare, nella citata pronuncia, il comportamento della persona offesa e dell'imputato che non compaiano all'udienza fissata per la conciliazione, pur espressamente preavvertiti delle conseguenze di tale mancata comparizione, viene ricondotto nell'alveo del processo, facendo discendere dal principio di responsabilità l'onere imposto al querelante; in proposito, si svolge un parallelismo rispetto alla tesi che considera come tacita accettazione dell'avvenuta remissione la mancata comparizione dell'imputato, ritualmente avvisato.

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: << Tenuto conto del principio generale del *favor conciliationis*, cui è improntato il sistema normativo che regola il




procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, e che esso è collocabile nell'ambito del più ampio principio della ragionevole durata dei processi, la mancata comparizione del querelante - previamente e chiaramente avvisato del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che lo stesso querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta>>

4.2. La seconda sentenza citata giunge ad identiche conclusioni attribuendo alla condotta della parte offesa, ove non ricorrente ai sensi dell'art.21 né costituita parte civile, un carattere extraprocessuale, non potendo esserle attribuita la veste di "parte processuale" in senso tecnico quanto piuttosto di "soggetto".

Si afferma quindi il principio secondo cui << la mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita extraprocessuale, trattandosi di condotta (omissiva) posta in essere da un soggetto che non riveste la qualità di "parte in senso tecnico" ed alla cui inerzia non può attribuirsi alcuna connotazione di natura "processuale" , costituendo soltanto il momento in cui il giudice, nel suo libero convincimento, ritiene integrata la "prova" di una decisione presa a "monte". A tal fine, il giudice deve verificare con estremo rigore che la persona offesa- querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, che non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta>>

4.3. La terza sentenza afferma che l'assenza non giustificata della persona offesa - querelante, che non sia costituita parte civile, implica una manifestazione di disinteresse dal processo ed un sostanziale disinteresse alla prosecuzione dello stesso, ossia una manifestazione tacita di voler rimettere la querela.

In replica all'argomentazione addotta dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela come conseguenza della mancata comparizione del querelante è disciplinata da norme specifiche - artt.28 e 30- non evocabili in situazioni diverse, si sostiene che anche al di fuori dello schema dell'art. 28, la mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, deve essere considerata remissione tacita di querela, non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta, ontologicamente, del medesimo comportamento, con la conseguenza che



una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti.

L'unica differenza sarebbe costituita dal fatto che, nell'ipotesi dell'art. 28, non è ammessa alcuna prova contraria, se non quella dell'impedimento, mentre negli altri casi la persona offesa può dimostrare positivamente di voler persistere nella volontà manifestata con la querela nonostante non sia comparsa ad un'udienza.

Vengono richiamate, infine, ragioni di economia processuale, a cui sicuramente non appare estraneo il legislatore che, nel tempo, ha ricercato diversificate soluzioni che evitino dibattimenti sostanzialmente superflui, e si evidenziano a titolo esemplificativo gli artt. 34 e 35 d. lgs. 274/2000 e l'art. 131 bis, cod. pen.; nonché, sotto l'aspetto che specificamente interessa, l'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice dichiara l'estinzione del reato anche quando vi sia un dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione dello stesso.

5. Va precisato che nell'ambito della sezione permane, anche recentemente, un indirizzo conforme alla sentenza delle Sezioni Unite, espresso nella sentenza n.12187/16 dell'8/03/16, PG c/Miranda

in cui si afferma che:

- la mancata comparizione, per quanto a seguito di sollecitazione del giudice a comparire, è fatto esclusivamente processuale e non può configurare una remissione tacita extraprocessuale
- la mancata comparizione non può essere qualificata come remissione processuale espressa, dato che l'assenza della parte lesa in udienza è un dato neutro, di natura non necessariamente abdicativa o remissoria
- il favor conciliationis che connota il processo dinnanzi al Giudice di Pace è stato ben considerato nella sentenza delle Sezioni Unite ma ritenuto inidoneo, in assenza di una specifica previsione normativa, a giustificare un potere del giudice di fissare e predeterminare una specifica condotta, che debba poi essere interpretata come sicura accettazione del tentativo di conciliazione, e le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall'inottemperanza all'invito a comparire.
- l' art. 29, comma 5, del decreto legislativo sopra citato prevede, in caso di conciliazione tra le parti, la redazione di un verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato, che produce gli effetti della remissione di querela, con la relativa accettazione, in tal modo ulteriormente confermando l'impraticabilità della tesi che conferisce al comportamento processuale meramente omissivo della persona offesa significati non previsti, che vanificherebbe la cadenza procedimentale prevista in tale norma.
- il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n.43264 del 16/07/2015 non supera le affermazioni contenute nella sentenza n.46088/2008, posto che in

forza dell'art. 152 cod. pen. l'effetto estintivo si determina in base a un comportamento del querelante dal quale è ricavabile una volontà di rimettere la querela, nel caso di cui all'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, un comportamento positivo dell'offeso è invece richiesto per impedire il verificarsi della causa di non procedibilità, che ben può dirsi rinunciato in caso di mancata comparizione dello stesso, non diversamente dal caso in cui, ad esempio, la mancata comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla, è stata ritenuta integrare, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U, 27610/2011, PG in proc. Marano).

- L'opposto orientamento, teso a valorizzare il principio di ragionevole durata del processo, non trova agganci nel diritto vigente e si pone il linea di discontinuità rispetto a al rafforzamento della tutela riconosciuta alla persona offesa dal reato nell'ordinamento interno anche in esecuzione di direttive comunitarie, quali, da ultimo, il d.lgs. 15 dicembre 2015, n.212 di Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato attraverso modifiche al codice di procedura penale.

6. Appare preliminare rispetto alla decisione sul caso concreto dirimere il contrasto in atto, nei termini indicati, nella giurisprudenza interna alla sezione e rimettere quindi il ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 21 marzo 2016

Il Presidente

Maria Vessichelli



Il Consigliere estensore

Francesca Morelli

